

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL PÓPOLO ITALIANO

D	TORINO			SEZIONE :	31
riun	ita con fintervento dei :	Signork			
	PANZANI	LUCIA	ANO	 Presidente	
	BERRUTI	CARL	.0	Relatore	
	STEINLEITNER	DOTT	SSA BIANCA	Giudice	
			12.17.5		
		1 2000	7 1		
			2	9.50	
□.			3 11		
			1		

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

ha emesso la seguente

SENTENZA

sull' appello nº 1493/08
depositato il 30/09/2008

 avverso la sentenza nº 57/01/2007
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di NOVARA proposto dall'ufficio: AGENZIA ENTRATE UFFICIO BORGOMANERO

controparte:

difeso da: NORO STEFANO VIA ROMA 26 28041 ARONA NO

Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO nº R18H00016 IVA+IRPEF+IRAP 2000 SEZIONE

Nº 31

REG.GENERALE

Nº 1493/08

UDIENZA DEL

02/03/2009

ore 15:00

SENTENZA

Nº

36/31/09

PRONUNCIATA IL:

2 MAR. 2009

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

1 8 610. 2009

Il Segretario

IL SEGRETARIO SI SEZION

OGGETTO DELLA DOMANDA E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il signor , esercente l'attività di pulitura metalli, ricomeva avverso avviso di accertamento n. R18H00016 emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio di Borgomanero – che accertava a carico dello stesso, per l'anno 2000 e sulla base della tipologia di calcolo degli studi di settore, un maggiore volume di affari e, quindi, un maggiore reddito con conseguenti maggiori imposte e relative sanzioni.

A fronte, infatti, di ricavi dichiarati in Lire 151.322.00, il calcolo effettuato mediante lo studio di settore portava il Fisco a presumere ricavi per Lire 224.732.000. Il contribuente, in sede di contenzioso, produceva documentazione relativa alla precaria sua situazione di salute (rottura di una gamba e conseguente successiva infezione) che, nell'anno 2000, lo aveva portato ad un ricovero ospedaliero di circa 5 mesi oltre il successivo periodo di riabilitazione, con conseguenti inevitabili ripercussioni sull'attività lavorativa, sul volume di affari e sul reddito imponibite.

L'Ufficio, a parziale riconoscimento della situazione contingente denunciata dal contribuente, proponeva la riduzione del 50% del maggiori ricavi portandoli a Lire 188.028.000 (contro le originarie Lire 224.732.000). Tale proposta non veniva accolta dal contribuente.

Sic stantibus rebus, la Commissione Tributaria Provinciale, ritenuto che la lunga invalidità di cui il ricorrente ha fornito prova, costituisse motivo più che valido per il riconoscimento delle sue ragioni e che, pertanto, il reddito effettivamente prodotto dal ricorrente corrispondesse a quanto dichiarato, accoglieva il ricorso a spese compensate.

Contro tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate -

Ufficio di Borgomanero – osservando che i giudici di prime cure, pur avendo riconosciuto, in diritto, la legittimità dell'operato dell'Ufficio hanno accolto, nel merito, il ricorso del contribuente annullando l'avviso di accertamento impugnato.

Proprio con riferimento alla decisione in punto merito l'Ufficio contesta la motivazione generica dei giudici di prime cure che, ad avviso dell'Ufficio, in violazione dell'art 2697 o c. hanno annullato l'avviso di accertamento in



avviso di accertamento, ma questa obbiezione è superata con l'istituzione del contraddittorio". Con ciò volendo ribadire la sussistenza nella fattispecie concreta di elementi oggettivi che, in assenza di elementi indiziari di evasione, fanno ritenere non attendibili le risultanze degli studi di settore e non sufficiente la riduzione praticata dall'Agenzia.

CONCLUSIONI DELLLE PARTI

Per parte appellante (Agenzia delle Entrate- Ufficio di Borgomanero) : reletta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, riformarsi l'impugnata sentenza e confermarsi la legittimità dell'operato dell'Ufficio, con ogni consequenziale effetto, ivi incluso quello della condanna di parte appellata alle spese di lite, che si quantificano con separata nota

Per parte appellata (sig.

in via principale : rigettare l'appello dell'Agenzia confermando la decisione di primo grado;

):

in via subordinata : accogliere l'appello incidentale presentato dal contribuente a annuliare l'avviso di accertamento impugnato e condannare l'Ufficio Tributario el rimborso di quanto eventualmente pagato dal contribuente al solo scopo di evitare l'azione esecutiva, nonché condannare l'Amministrazione finanziaria alla rifusione delle spese di giudizio ex art. 115 DL 546/92, forfettizzabili in Euro 1.000,00 + 4%, IVA 20% oltreché bolli per Euro 100.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello dell'Ufficio è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. Questo Collegio ritiene condivisibile la decisione dei primi giudici



adeguatamente ed opportunamente motivata alla luce delle comprovate, gravi e protratte difficoltà di carattere sanitario che hanno colpito il contribuente. La documentazione versata in atti sul punto non può che far ritenere l'incongruità non solo dell'avviso di accertamento ma anche la riduzione del 50% dei ricavi così come formulata dall'Ufficio. Né l'Ufficio è stato in grado, come invece avrebbe dovuto, di contrastare, motivatamente e puntualmente, l'eventuale infondatezza e/o irrilevanza delle prove portate dal contribuente. Neanche hanno particolare rillevo e significatività le gentenze (di diverso tenore ed esito) relative allo stesso attore in quanto nenti, per altro, a diversi e successivi anni di imposta. E ciò perché ad hualità diverse possono corrispondere situazioni oggettivamente e soggettivamente diverse connesse, per esempio, al regresso o stabilizzazione della malattia o al concretizzarsi, a cura del contribuente, di nuove modalità di organizzazione del lavoro o, comunque, di più appropriati

L'appello, proposto in via incidentale dal contribuente, deve ritenersi assorbito.

sistemi di approccio e svolgimento dell'attività lavorativa.

In ragione della natura della causa e delle oggettive difficoltà della medesima, sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di giudizio del grado.

P. O. M.

RESPINGE L'APPELLO DELL'UFFICIO, ASSORBITO L'INCIDENTALE; COMPENSA LE SPESE.

Così deciso in Torino, li 02/03/2009. /

Drum h lulo